



**TRIBUNALE DI RAVENNA**

UFFICIO FALLIMENTI

DECRETO EX ART. 14 *QUINQUIES* L. 27/01/2012, N. 3 SUCC. MODD.

Il G.D. Dott. A. Farolfi,

letta la domanda di ammissione al procedimento di liquidazione del patrimonio da parte del debitore sopra indebitato non fallibile

██████████, n. ██████ (████) il ██████████, c.f. ██████████;

rilevato che, dalla documentazione presentata e dalla relazione prodotta dall'OCC – ferma ogni necessaria ed ulteriore verifica – l'istante non risulta assoggettabile a procedura concorsuale né ha fatto ricorso nel quinquennio precedente a procedure previste dalla L. 3/2012 e succ. modd.;

verificata altresì, sulla scorta della predetta documentazione, l'assenza di atti di frode e di atti di disposizione patrimoniale relativi a beni immobili o mobili registrati nell'ultimo quinquennio, nonché il giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione stessa espresso dall'OCC;

letta la documentazione allegata alla relazione del gestore, nonché la documentazione integrativa dep. il 09/09/2021 da cui è risultato:

- a) il deposito di assegno circolare di 12.00 Euro da parte del terzo a copertura dei costi prededuttivi della procedura (e comunque a favore dei creditori nel caso di surplus della citata somma);
- b) la rinuncia dell'Avv. Mandico ai compensi professionali maturati nei procedimenti contenziosi ed esecutivi pendenti;
- c) le relazioni ex art. 33 l.f. relative alle procedure fallimentari nelle quali l'istante è stato coinvolto (██████████ e ██████████);

ricordato che l'effetto esdebitativo non consegue automaticamente all'adempimento della presente procedura (a differenza di quanto previsto per il caso di accordo del debitore non fallibile sopra indebitato e del piano del consumatore) ma discende da un futuro, eventuale ed autonomo procedimento di cui all'art. 14 *terdecies* L. 3/2012, in larga misura assimilabile al procedimento di esdebitazione di cui all'art. 142 e ss. l.f. e che in tale sede i creditori non integralmente soddisfatti saranno chiamati ad interloquire;

2



decies L. 3/2012 ed a relazionare in seguito semestralmente sul suo adempimento;

### DISPONE

- Che il presente decreto venga pubblicato per estratto sul sito internet di questo Tribunale (o su altro sito a questo telematicamente collegato, utilizzato per la pubblicità relativa alle vendite coattive);
- Che sino al momento dell'eventuale omologazione (*rectius* decreto di chiusura della procedura) non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali, cautelari né acquistati diritti di prelazione, salvo che il liquidatore si avvalga della facoltà di subentro cui all'art. 14 novies co. 2 ult. periodo;
- Dispone la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari;
- Si comunichi al professionista nominato.

Ravenna, 14 ottobre 2021

TRIBUNALE DI RAVENNA DEPOSITATO IN CANCELLERIA
14 OTT. 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dot. Elena Manzoni

Il Giudice Delegato

Dot. Alessandro Farolfi

*Alessandro Farolfi*